

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4916

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2565)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DI GEORGIA
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Accordo fra il
Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo di Georgia
nel settore della Difesa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Georgia, da qui in poi denominati le Parti;

- desiderando sviluppare la cooperazione tra i rispettivi Governi nel settore della Difesa;
- desiderando promuovere rapporti amichevoli e forme di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e quelle di Georgia;
- essendo convinti che la collaborazione bilaterale contribuirà ad un reciproco avvicinamento nelle problematiche militari e servirà a consolidare le capacità di difesa dei due Paesi,
- in conformità alle leggi della Repubblica Italiana e della Georgia, in vigore nei rispettivi Paesi, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, sulla base del principio di reciprocità, svilupperanno la collaborazione nei seguenti settori :

- 1.1. Concetti riguardanti la difesa e la sicurezza.
- 1.2. Struttura di Comando delle Forze Armate delle Parti, e controllo delle istituzioni su di esse.
- 1.3. Organizzazione e supporto logistico.
- 1.4. Amministrazione e gestione del personale militare e civile.
- 1.5. Addestramento e istruzione militare, sia a livello básico che avanzato del personale militare e civile delle Forze Armate delle relative Parti .
- 1.6. Comunicazione e attività informativa nelle Forze Armate.
- 1.7. Legislazione e norme militari.
- 1.8. Storia militare.
- 1.9. Attività culturali, ricreative, e sportive, quest'ultime nel quadro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare.

Articolo 2

2.1. Le Parti realizzeranno la collaborazione attraverso:

- 1. Visite ufficiali ed incontri di lavoro di delegazioni ufficiali a livello di Ministero della Difesa e Forze Armate.
- 2. Partecipazione a corsi di addestramento presso le Scuole Militari di formazione e gli enti di specializzazione, in conformità alle procedure previste dalle rispettive Parti.
- 3. Visite ed incontri di lavoro fra il personale delle rispettive Forze Armate, viaggi di istruzione e visite di unità e osservatori.
4. Scambio di esperienze, consulenze, seminari, conferenze, simposi e mostre.
5. Scambio di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari.
6. Manifestazioni culturali e sportive, quest'ultime nell'ambito del Consiglio Internazionale dello Sport Militare.

2.2. Previa intesa tra le Parti, potranno essere attuate anche altre forme di collaborazione, sempre nell'ambito dei limiti stabiliti dal presente Accordo, per il raggiungimento degli scopi comuni riportati nel Preambolo.

Articolo 3

3.1. Le attività di carattere tecnico-militare nel settore operativo-addestrativo saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa, per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Se necessario, potranno essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali, sempre a livello Stati Maggiori, alternativamente in uno dei due Paesi in date da stabilire congiuntamente. Se del caso, potranno partecipare anche esperti delle rispettive Forze Armate.

3.2. Per le attività di carattere tecnico-militare nel settore dei materiali della Difesa, previo accordo tra le Parti, potrà essere costituito un Comitato misto composto dai rispettivi esperti di settore. Tale Comitato potrà promuovere la collaborazione bilaterale nel settore della tecnica e dell'industria per la Difesa. Gli eventuali incontri, avranno luogo alternativamente nei rispettivi Paesi.

Articolo 4

- 4.1. Le informazioni ottenute da una delle due Parti, nel quadro del presente Accordo, non potranno essere usate a danno degli interessi dell'altra Parte.
- 4.2. Ciascuna Parte garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
- 4.3. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.
- 4.4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA

- SEGRETISSIMO - TOP SECRET
- SEGRETO o SECRET
- RISERVATISSIMO / RISERVATO o CONFIDENTIAL / RESTRICTED

GEORGIA

- SECRET OF SPECIAL IMPORTANCE
- TOP SECRET
- SECRET

- 4.5. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.
- 4.6. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta delle Parti; nonché degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
- 4.7. Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti/Ditte, che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali 40 giorni prima del loro inizio e

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi, dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza cui hanno accesso, nonché l'oggetto, lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.

- 4.8. Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorità responsabili delle due Parti. Nelle more della stipula di detti Accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di tali trattative contrattuali.

Articolo 5

- 5.1. Lo scambio di Delegazioni Ufficiali delle due Parti sarà effettuato, sulla base del principio di reciprocità, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- La Parte inviante coprirà i costi di viaggio e garantirà ai membri della sua delegazione ogni compenso previsto dalla propria regolamentazione e l'assicurazione dalle malattie e dagli infortuni, secondo le proprie normative vigenti.
- La Parte ricevente provvederà a proprie spese al trasporto locale e, qualora esista la disponibilità presso strutture militari, anche all'alloggio ed al vitto.
- L'assistenza sanitaria d'urgenza viene assicurata dalla Parte ricevente. Il rientro in Patria dell'ammalato sarà a carico della Parte inviante.

- 5.2. Per tutte le attività riguardanti personale non appartenente a Delegazioni ufficiali, le modalità con cui sarà fornito il supporto e le relative implicazioni finanziarie saranno stabilite di volta in volta con apposita intesa.

Articolo 6

Le forme di collaborazione derivanti dal presente Accordo non potranno contravvenire agli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale ed i rispettivi orientamenti di politica nazionale ed internazionale.

Articolo 7

Eventuali controversie circa l'attuazione del presente Accordo saranno risolte, preferenzialmente, tramite negoziati fra le rispettive Parti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo, stipulato per un periodo di tre anni sarà, alla sua scadenza, automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno.


Ciascuna delle Parti potrà proporre, in qualsiasi momento, integrazioni e modifiche al presente Accordo. Tali integrazioni e modifiche saranno approvate bilateralmente in conformità alle procedure legali per entrambi le Parti.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta. Tale denuncia avrà effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica scritta. I contratti eventualmente in corso a quella data avranno comunque esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. In seguito rimarranno comunque in vigore gli obblighi previsti all'Articolo 4.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuna nelle lingue Italiana, Georgiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DI GEORGIA



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF GEORGIA
IN THE FIELD OF DEFENCE

Agreement
between
the Government of the Italian Republic
and
the Government of Georgia
in the field of Defence

The Government of the Italian Republic and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Parties;

- desiring to enhance co-operation between their Governments in the field of Defence;
- desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between the Armed Forces of the Italian Republic and of the Georgia;
- convinced that bilateral co-operation will help understanding their respective military issues and consolidate their respective defence capabilities,
- in compliance with the laws of the Italian Republic and of the Georgia, have agreed the following:

Article 1

The Parties, on a reciprocity principle basis, shall develop the cooperation in the following sectors :

- 1.1 defence and security concepts;
- 1.2 command structure of the Armed Forces and democratic control over them;
- 1.3 logistic support and organisation;
- 1.4 administration and management of military and civilian personnel,
- 1.5 basic and advanced military training and education of the military and civilian personnel of the Armed Forces of the respective Parties
- 1.6 communications and information activities in the Armed Forces;
- 1.7 military laws and regulations,
- 1.8 military history,
- 1.9 cultural, recreational and sports activities to be organised within the framework of CISM;

Article 2

- 2.1 Co-operation between the Parties shall include:
1. official visits and working meetings of official delegations of the Ministries of Defence and of the Armed Forces,
 2. attendance of training courses at Military Schools and Specialist Schools, in compliance with the procedures established by the two Parties,
 3. visits and working meetings of personnel of the respective Armed Forces, study tours, visits of units and observers,
 4. exchange of experiences, advice, seminars, conferences, symposiums and exhibitions,
 5. exchange of information in the field of press and military publications,
 6. cultural events and sports events in the framework of CISM.

2.2 Subject to mutual consent, the Parties, in order to reach the aims established in the preamble may envisage other forms of co-operation, provided they are within the scope of this Agreement.

Article 3

3.1 Technical-military activities in the operational/training field will involve experts from the Defence General Staffs via the Military Attaché. If necessary, specific and periodic bilateral staff talks will be held in the two Countries alternately at a date to be mutually agreed. Experts from the respective Armed Forces may also participate, as appropriate.

3.2 For technical-military activities in the field of defence materials a Joint Committee, including experts in this sector, may be established subject to agreement by the Parties. Such a Committee shall promote technical and industrial bilateral co-operation. Meetings shall be held in the two Countries alternately.

Article 4

4.1 The information exchanged under this Agreement shall not be used to the detriment of the interests of the Parties.

4.2 Each Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specification and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating Party.

4.3 Classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

4.4 The corresponding degrees of security classification used by the Parties are:

Italian Republic	Georgia
SEGRETISSIMO or TOP SECRET	SECRET OF SPECIAL IMPORTANCE
SEGRETO or SECRET	TOP SECRET
RISERVATISSIMO / RISERVATO or CONFIDENTIAL / RESTRICTED	SECRET

4.5 The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

4.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Parties, Bodies or Companies which originated them, unless differently agreed by the Parties.

4.7 Visits of one Party's citizens to Defence bodies/industries under the authority/jurisdiction of the other Party shall be forwarded through the official channels 40 days before their beginning and shall be subject to the authorisation by the concerned Authority of the Country to be visited. Applications shall include visitors' complete identity data, their parent Body/Industry, their security clearance, as well as the subject, purpose, and duration of their visit. If the purpose of the visit is to have access to classified information, it shall also be certified that the prescribed procedure for security protection regarding the visitors has been followed.

4.8 Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

Article 5

5.1 The exchange of Official Delegations of the two Parties shall be based on the reciprocity principle and on the basis of the following criteria:

- the sending Party shall be responsible for travel expenses and for the costs associated with the pay and allowances of personnel as well as for their health and accident insurance, in compliance with the respective domestic regulations;
- the hosting Party shall be responsible for the costs of local transportation and of accommodation and food, if available at military facilities.

- the hosting Party shall provide emergency medical assistance. The sending Party shall take care of the repatriation of sick personnel.

5.2 For all activities involving personnel not included in Official Delegations the support to be provided and its financial implications shall be agreed on a case by case basis.

Article 6

6.1 Co-operation under this Agreement shall not be in contrast with the international commitments made by the Parties nor with their national and international policy.

Article 7

7.1 Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes by negotiation or consultation at the proper level.

Article 8

8.1 This Agreement shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties shall inform each other that the procedures prescribed for ratification have been carried out.

8.2 This Agreement, established to be in force for three years, will be automatically extended for successive one year periods at the date of expiry.


8.3 Any Party may propose, at any moment, supplements and amendments to this Agreement. Such supplements and amendments shall be bilaterally approved in compliance with the legal procedures of both Parties.

8.4 Any Party may terminate this Agreement by written notification. This Agreement will lose effect 90 days after such a written notification has been received. Should this Agreement be terminated, any existing contracts shall be executed as previously agreed in the contracts themselves. The obligations at article 4 of this Agreement shall continue to apply irrespective of termination.


In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Rome.....on the May 15th,.....1997 in two original copies, each of them drawn up in Italian, Georgian and English languages, each text being equally authentic. Should disagreement arise between the Italian and Georgian text regarding their interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF GEORGIA:



PAGINA BIANCA

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0059180